



COMUNE DI LABRO

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE.
ANNUALITA' 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 11 che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture 7.06.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 14;

Visto l'art. 26 del Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 che consente a tutti i Comuni della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2;

Visto l'art. 6, comma 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, così come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 che assegna al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dall'art. 11 della Legge n. 431/1998, una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

Visto l'art. 1, comma 1 della Legge 23 maggio 2014 n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.", che assegna al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dall'art. 11 della Legge n. 431/1998, una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

Vista la deliberazione n. 533 del 5.08.2014 con la quale la Regione Lazio ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche e integrazioni. Annualità 2014;

Vista la determina dirigenziale n. 110 del 17.09.2014 che approva l'avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2014;

RENDE NOTO

che la Regione Lazio, con la citata deliberazione n. 533 del 5 agosto 2014 ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune di Labro a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

Requisiti per la partecipazione al bando:

Il Comune di Labro accoglie le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del bando comunale di concorso per l'accesso al contributo;
- c) residenza anagrafica nell'immobile e nel comune cui si riferisce l'annualità del bando (anno 2014);
- d) titolarità di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;
- e) non avere ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.

In considerazione della riduzione dei finanziamenti statali e della possibilità per le regioni di individuare le priorità di utilizzo delle risorse assegnate anche in deroga al decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 giugno 1999, si ritiene opportuno limitare l'accesso a determinate categorie di beneficiari in condizioni di particolare debolezza sociale.

Pertanto potranno essere accolte ai fini dell'assegnazione del contributo, esclusivamente le domande dei conduttori di alloggi in locazione appartenenti ad una delle seguenti categorie di cittadini:

- titolari di pensione;
- lavoratori dipendenti e assimilati;
- lavoratori sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell'anno a cui si riferisce il canone di locazione dichiarato e che alla data di pubblicazione del bando comunale siano ancora in attesa di occupazione;
- famiglie numerose monoreddito con almeno tre figli a carico;

Per ottenere il contributo relativo all'anno 2014 occorre, fermo restando i precedenti requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al precedente punto:

- essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2013 o per eventuali frazioni di anno;
- avere un reddito annuo del nucleo familiare relativo all'anno 2013 che, calcolato con il metodo ISEefsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non sia superiore a € 8.000,00 (euro ottomila), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%.

La percentuale di incidenza del canone annuo di locazione rispetto al reddito ISEefsa, è il risultato del rapporto: $\text{incidenza} = (\text{canone}/\text{ISEefsa}) \times 100$.

Il canone di locazione a cui far riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, riferito all'anno precedente.

Il reddito di riferimento del nucleo familiare del richiedente ai fini del contributo è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Il valore del reddito è calcolato con il metodo ISEefsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti).

L'ISEefsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.).

Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.

La determinazione dell'ISEefsa si ottiene con la seguente formula:

$$\text{ISEefsa} = (\text{ISEE} \times \text{coeff. Nucleo} + \text{canone}) / \text{coeff. Nucleo}$$

Nel caso in cui il richiedente dichiara il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a "zero" l'erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del comune oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di "reddito zero" sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

Modalità di calcolo del contributo da assegnare

Il contributo da assegnare sarà determinato come segue:

- canone annuo meno il 24% del reddito ISEE.fsa e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74;

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale.

Il contributo, anche per i casi suesposti, non potrà comunque superare l'importo del canone annuo.

Casi particolari:

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario dell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nella dichiarazione ISEE.

Qualora nel corso dell'anno a cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile tenendo conto di entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi, previa verifica da parte del comune circa il mantenimento dei requisiti.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito nell'annualità di riferimento del bando la propria residenza in un altro comune, l'interessato potrà optare per una sola domanda e il contributo sarà erogabile solo in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

I richiedenti dovranno allegare alla domanda:

1. attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare anno 2014 riferita ai redditi percepiti nell'anno 2013;
2. copia del contratto di locazione registrato nell'anno 2013;
3. Visura catastale dell'immobile oggetto della locazione;
4. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2013;
5. in caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell'immobile del contributo spettante, o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell'art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato dall'art. 7 comma 2bis della Legge 269/2004;
6. fotocopia del documento d'identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
7. in caso di reddito "zero", certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.

Spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata unicamente sul modello messo a disposizione dal competente ufficio comunale e dovrà pervenire a mezzo posta con Raccomandata A.R. da inviare al Comune di Labro entro e non oltre il termine perentorio del 29.10.2014 (farà fede la data di spedizione postale), pena l'esclusione dal contributo.

Il modello di domanda per la richiesta di contributo potrà essere ritirato presso il Comune di Labro sito in via Garibaldi, n.11, 02010 tel. 0746/636134, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00, oppure scaricato unitamente al bando dal sito www.labro.gov.it - nella sezione avvisi e bandi.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

Di tutte le domande regolarmente presentate verrà predisposta una graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi a seconda dei requisiti e delle priorità. In caso di esclusione sarà possibile la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati.

Il Comune al termine della presentazione dei ricorsi, provvederà alla formazione della graduatoria definitiva.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il Comune si avvarrà della facoltà di erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.

Il contributo comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad € 100,00.

Rieti _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°
MARIA DOMENICA RIGHI**